



Città Metropolitana di Bologna

**DISPOSIZIONI APPLICATIVE PER L'ISTITUZIONE DEL REGISTRO
COMUNALE DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO
(art.4 Legge 22 dicembre 2017, n.219)**

- Art. 1 - Istituzione del Registro Comunale Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 – Contenuto e finalità del registro
- Art. 4 – Modalità di iscrizione nel registro
- Art. 5 - Modifica e/o revoca delle disposizioni anticipate di trattamento
- Art. 6 - Accessibilità delle informazioni contenute nel registro
- Art. 7 - Rinvio

Art.1 - Istituzione del Registro Comunale Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Il Comune, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana. A tal fine, in attuazione della legge, istituisce il Registro comunale delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).

Art.2 - Definizioni

- DAT: la “*disposizione anticipata di trattamento*” (o DAT) è il documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile;
- Disponibile (dichiarante): persona maggiorenne capace di intendere e di volere che tramite la DAT esprime le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari;
- Fiduciario principale: la persona fisica che redige la DAT nomina un fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire. Il testatore può nominare un fiduciario supplente con il compito di assolvere alle funzione del fiduciario, qualora quest'ultimo si trovi nell'impossibilità di provvedere;
- Fiduciario supplente (non obbligatorio): soggetto che sostituisce il fiduciario principale qualora questo sia impossibilitato ad assolvere la propria funzione;
- Funzionario incaricato: ufficiale dello stato civile del Comune;
- Registro: raccolta delle generalità delle persone residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme che hanno consegnato personalmente all'Ufficio di Stato Civile una DAT;

Art.3 – Contenuto e finalità del Registro

Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Castel San Pietro Terme ed ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dichiarazione Anticipata di Trattamento con indicazione del fiduciario/fiduciario supplente, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza. Il venir meno della situazione di residenza non comporta la cancellazione dal registro, ma non consente l'eventuale aggiornamento delle dichiarazioni depositate.

Il Registro riporta almeno i seguenti dati: n° progressivo di iscrizione, data di presentazione della DAT, generalità del disponente (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale), generalità del fiduciario effettivo e supplente (cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale),

Art.4 – Modalità di iscrizione nel registro

- La persona interessata deve consegnare personalmente la DAT all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castel san Pietro Terme, corredata dall'istanza di iscrizione nel Registro debitamente sottoscritta. Nel caso in cui le condizioni fisiche del disponente non lo consentano, le DAT possono essere espresse nelle modalità alternative previste dall'art.4 comma 6 della Legge n.219/2017. All'istanza di iscrizione viene assegnato un numero progressivo annotato sul registro nel quale saranno riportati anche i dati indicati al precedente articolo 3 delle presenti disposizioni; l'istanza può contenere anche l'indicazione dei soggetti autorizzati ad accedere al registro ed alla documentazione eventualmente allegata.
- Il modulo di istanza/dichiarazione deve contenere anche l'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs.30 giugno 2003, n.196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) ed il contenuto dell'articolo 7 dello stesso decreto.
- Il funzionario incaricato non risponde dei contenuti nella DAT.

Art.5 - Modifica e/o revoca della disposizione anticipata di trattamento

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sarà in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

Art.6 - Accessibilità delle informazioni contenute nel “registro”

Il Funzionario incaricato consentirà l'accesso alle informazioni contenute nel “Registro” ed alla documentazione collegata, dietro presentazione di richiesta scritta motivata inoltrata dagli interessati legittimati in sede di presentazione della dichiarazione, per i fini consentiti dalla legge e dalla normativa comunale nonché nel rispetto della legislazione vigente in tema di diritto di accesso e di protezione dei dati personali.

Art.7 - Rinvio

Per quanto non previsto dalle presenti Disposizioni Applicative trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.